

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli - Presidente
Dott. Ugo Pastore - Consigliere
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente tra:

GARANTE

APPELLANTE

CONTRO

BANCA

APPELLATA

FALLIMENTO SOCIETÀ

APPELLATO contumace

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 664/14 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 11.04.2014 in materia di titoli di credito

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 23.10.2018.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

GARANTE ha proposto appello nei confronti di BANCA e nei confronti di FALLIMENTO SOCIETÀ per la riforma della sentenza n. 664/14 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 11.04.2014, con la quale sono state rigettate le domande svolte dall'attore, avallante di una cambiale di € 104.000,00 emessa dalla fallita SOCIETÀ, di declaratoria di invalidità della cambiale e dell'avallo, e di illegittimità degli addebiti effettuati in punto di anatocismo in virtù sistema di ammortamento alla francese, in relazione ad un contratto di finanziamento intercorso con la Banca convenuta.

Si è costituita BANCA contestando il gravame; il Fallimento SOCIETÀ, ritualmente citato, non si è costituito, sicchè va dichiarato contumace; precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 23.10.2018.

Va innanzitutto predicata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello spesa dalla Banca appellata, che deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere parte appellante omissivo di indicare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in

Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Marcelli – Rel. Gianfelice, n. 539 del 17 aprile 2019

quanto dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado; l'appello risulta compiutamente formulato, in quanto indica o comunque consente di individuare le parti di sentenza che si intendono appellare, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, nonché le censure all'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.

Con il PRIMO MOTIVO, l'appellante aggredisce l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande di nullità ex art. 1418 c.c. per illiceità della causa e di annullamento per violenza e dolo della cambiale di € 104.000,00 concessa dalla SOCIETÀ a garanzia di un finanziamento di € 80.000,00 stipulato in data 15.06.2007; ribadisce che la cambiale, dell'importo di gran lunga superiore al prestito concesso, fu richiesta approfittando della impellente necessità della ditta di ottenere il finanziamento; che la SOCIETÀ fu pertanto costretta a sottostare a condizioni particolarmente onerose – piano di ammortamento alla francese, acquisto di prodotti finanziari presentati dalla Banca e successiva costituzione in pegno, sottoscrizione di clausola di decadenza dal beneficio del termine - ; argomenta che la sproporzione fra la somma portata dal titolo di credito e l'importo del finanziamento è contraria all'art. 6 delle condizioni generali di polizza che prevede il rilascio da parte del cliente di vaglia cambiari di importo pari al prestito concesso; deduce il contrasto con le norme imperative di cui al RD n. 1669/1933.

Il MOTIVO è in parte carente di specificità e, in definitiva, infondato.

Contrariamente a quanto affermato, il giudice di prime cure ha affrontato il profilo di invalidità della cambiale dedotto, osservando che nel contratto di finanziamento del 4.05.2007 è previsto, in deroga alla clausola 6 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento, il rilascio di una cambiale di € 104.000,00 *“per importo pari, come si è visto, al prestito ed agli interessi, accessori e spese, come da espressa pattuizione contrattuale”*.

Il giudice di prime cure ha inoltre correttamente posto in rilievo che la nota di rilascio della cambiale del 15.06.2007, successiva quindi alla sottoscrizione del contratto di finanziamento del 4.05.2007, fa riferimento alla garanzia di *“pagamento di tutte le somme presenti e future per capitale, interessi spese ed accessori dovute dalla società in dipendenza del finanziamento...”*: pertanto la dedotta sproporzione non sussiste, atteso che la somma portata dal titolo è destinata a coprire, per espressa convenzione pattizia successiva e derogatoria alle condizioni generali del contratto di finanziamento, anche interessi e spese, aspetto questo non affrontato dalla parte appellante che si limita a ribadire che il titolo di credito doveva essere di importo pari al prestito erogato.

Quanto poi alle cause di annullamento prospettate, nel motivo di gravame non vengono indicate le condotte di costrizione adottate dalla Banca convenuta, sicchè sotto questo profilo il motivo è carente di specificità.

Coì SECONDO MOTIVO di gravame l'appellante lamenta l'omessa disamina, da parte del giudice di prime cure, delle eccezioni di nullità di alcune clausole contrattuali in quanto vessatorie; in particolare si deduce la vessatorietà della clausola del contratto di finanziamento che ha previsto il rilascio della cambiale di €. 104.000,00 a fronte di un finanziamento di € 80.000,00; della clausola del contratto di finanziamento che prevede l'applicazione di interessi anatocistici; delle clausole 2 e 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, che prevedono il diritto della banca di richiedere l'immediato pagamento delle rate scadute ed impagate e la decadenza dal beneficio del termine; delle clausole degli artt. 1 e 2 della comunicazione di inoltro cambiale, che prevedono l'ammontare del titolo cambiario e l'autorizzazione a presentare il titolo per il pagamento in caso di inadempimento con riguardo al pagamento delle rate di rimborso.

Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Marcelli – Rel. Gianfelice, n. 539 del 17 aprile 2019

Il MOTIVO è infondato.

Le clausole vessatorie vanno specificamente approvate per iscritto soltanto se inserite in condizioni generali di contratto predisposte da uno solo dei contraenti ovvero in caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari, e la disciplina sanzionatoria di cui al secondo comma dell'art. 1341 c.c. non trova applicazione tutte le volte in cui la clausola sia oggetto di specifica negoziazione.

Alla luce di quanto chiarito, non può certo essere considerata vessatoria la disposizione contrattuale relativa all'importo della cambiale rilasciata a garanzia del finanziamento (clausola 1 comunicazione di inoltro cambiale e contratto di finanziamento del 4.05.2007) evidentemente oggetto di una negoziazione fra le parti perché ricollegata alla determinazione dell'oggetto del contratto - l'importo del finanziamento-, ed alla valutazione di adeguatezza del corrispettivo del finanziamento concesso, essendo il titolo destinato a coprire non solo la sorte capitale ma anche gli interessi e le spese; medesima osservazione vale per l'applicazione della capitalizzazione degli interessi, trattandosi di pattuizione che attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto di finanziamento ed alla sua remunerazione.

Invece le clausole 2 e 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, che prevedono il diritto della banca di richiedere l'immediato pagamento delle rate scadute ed impagate e la decadenza dal beneficio del termine, e la clausola 2 della comunicazione di inoltro cambiale, risultano specificamente approvate per iscritto in ossequio alla norma dell'art. 1341 co. 2 c.c.. (v. doc. 2 e 3 fascicolo Banca appellata).

Col TERZO MOTIVO di gravame l'appellante censura l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui si pronuncia sulla validità del piano di ammortamento alla francese, comportante, a suo dire, una illegittima capitalizzazione degli interessi.

Si legge nella sentenza gravata che il contratto di finanziamento non contiene pattuizione di interessi anatocistici e statuisce l'esclusione della capitalizzazione periodica degli eventuali interessi moratori; che la questione dell'anatocismo sul mutuo si pone solo quanto il contratto prevede che, nel caso di inadempimento del mutuatario, siano dovuti interessi moratori anche sulla quota di rata di ammortamento scaduta costituita da interessi; che il piano di ammortamento alla francese non è affetto da anatocismo.

Il MOTIVO è infondato.

L'appellante ritiene l'ammortamento alla francese una potenziale fonte di anatocismo, poiché il calcolo della rata sarebbe comunque basato sull'interesse composto, visto che la rata compendia capitale ed interessi. Questa interpretazione, tuttavia, sembra obliterare l'analisi della struttura finanziaria del piano di ammortamento a rata costante: la rata del mutuo comprende bensì una quota di capitale ed una di interessi, ma questi sono calcolati solo sul capitale, non sugli interessi stessi.

Va infatti predicata l'impossibilità fisiologica di anatocismo nel piano di restituzione che prevede il c.d. ammortamento alla francese. In tale caso infatti viene stabilita una restituzione a rata dall'importo fisso, che comprende una quota di capitale ed una quota di interessi; alla scadenza della prima rata, la quota interessi si calcola applicando all'intero debito il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzo della formula d'interesse semplice (che, è calcolato solo sulla sorte capitale). Dopo la scadenza della prima rata, il debito residuo è pari alla differenza tra il debito iniziale e la quota capitale pagata alla prima scadenza. Su tale debito residuo si calcola la quota interessi della seconda rata, e così via. Il meccanismo testé descritto mostra che l'interesse è calcolato inizialmente sull'intera somma capitale, per cui è di importo più elevato, e, con il graduale pagamento del capitale, è destinato a diminuire

Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Marcelli – Rel. Gianfelice, n. 539 del 17 aprile 2019

anch'esso di consistenza. La composizione della rata presenta quindi un rapporto inversamente proporzionale fra capitale ed interessi. Infatti, dovendo essa rimanere costante nel tempo, inizialmente sarà composta in gran parte dagli interessi e in minima parte dal capitale, mentre, in procinto di estinguere l'intero mutuo, la quota capitale sarà maggiore di quella degli interessi.

L'impossibilità fisiologica di anatocismo rappresenta il pensiero della giurisprudenza dominante, cui questo Collegio intende aderire: l'anatocismo potrebbe verificarsi solo con il metodo dell'interesse composto, cioè con la progressiva capitalizzazione degli interessi, assente nell'ammortamento alla francese, ove l'interesse è calcolato sul solo capitale residuo.

Va inoltre osservato che il consulente d'ufficio ha rielaborato il piano d'ammortamento "con rata costante" tenendo conto anche della censura relativa al divieto di anatocismo e non ha riscontrato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, ma che "...gli interessi applicati dalla banca corrispondono alle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento...".

Coll'ULTIMO MOTIVO di gravame l'appellante torna a dedurre l'illiceità della complessiva operazione di finanziamento garantita dalla cambiale con avallo per contrarietà a norme imperative di legge e per illiceità della causa: deduce che la manifesta sproporzione fra l'importo della cambiale ed il prestito concesso, l'imposizione di condizioni contrattuali gravose in tema di decadenza dal beneficio del termine e di rilascio di garanzie SGR, l'imposizione di acquisto di prodotti finanziari poi costituiti in pegno, sono indicative di una compressione della libertà di autodeterminazione della società cliente che ben può essere fatta valere anche da esso avallante.

Il motivo è carente di specificità.

L'appellante infatti si limita a prospettare l'esistenza di effetti pratici e giuridici su esso garante, ma non aggredisce specificamente la sentenza di prime cure che sul punto ha rilevato che esso attore non è legittimato a proporre domande relative a rapporti commerciali, garanzie reali ed investimenti rispetto ai quali è estraneo, essendo riferibili alla società fallita.

L'appello va quindi rigettato.

La condanna al pagamento delle spese di lite del grado, comminata in favore della sola parte costituita, segue la soccombenza in ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GARANTE nei confronti di BANCA e di FALLIMENTO SOCIETÀ avverso la sentenza in epigrafe, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna GARANTE al pagamento delle spese di lite del grado sostenute da BANCA che si liquidano in € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva e € 4.860,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012 nei confronti dell'appellante. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 29.01.2019.

IL PRESIDENTE

Dott. Gianmichele Marcelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS